



COMUNE DI MISTERBIANCO

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80006270872 - Part. IVA 01813440870

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Deliberazione di C.C.n.14 del 22/02/2000

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Istituzione della Tassa per Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

E' istituita nel Comune la Tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, del sottosuolo stradale, per i distributori di carburanti, ai sensi degli articoli 192 e seguenti del T.U. sulla Finanza Locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, modificato con legge 18 aprile 1962 n. 208.

La riscossione della tassa può avvenire mediante gestione diretta ovvero in appalto a privati nei modi che verranno determinati con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

A sensi dell'art. 5 della legge 19 maggio 1976 n. 398 i criteri per la cessione di posteggi nelle aree pubbliche o nelle apposite aree agli esercenti il commercio ambulante sono subordinati ad apposita deliberazione del Consiglio Comunale, previo parere della Commissione per il commercio ambulante.

Art. 2 - Oggetto della Tassa

Sono soggette alla Tassa le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nei corsi, nelle piazze e nei pubblici mercati, nonché nei tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti al suolo stradale, ivi comprese quelle derivanti da condutture ed impianti adibiti al servizio pubblico della illuminazione pubblica, della distribuzione del gas e dell'acqua potabile gestito in regime di concessione amministrativa.

Art. 3 - Occupazioni permanenti e temporanee

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di durata non inferiori all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti; tutte le altre sono temporanee.

Art. 4 - Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale indicando, oltre alle proprie generalità e domicilio, il motivo dell'occupazione e la durata di essa nonché la superficie che intende occupare.

Tale obbligo ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Quando occorre, o quando ne sia fatta richiesta del Comune, alla domanda dovrà allegarsi il disegno e la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio e l'area richiesta.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza.

E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Nel caso che la domanda sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione dell'area concessa e la sua

superficie, l'importo della tassa dovuta e le eventuali particolari condizioni alle quali la concessione è subordinata.

Art. 5 - Autorizzazioni e concessioni

Le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico sono subordinate al rilascio, da parte dell'Amministrazione comunale, di semplici autorizzazioni scritte.

Le autorizzazioni ad occupazione temporanea giornaliera sono costituite dalla bolletta di pagamento della tassa rilasciata dall'agente autorizzato alla riscossione.

Le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate con o senza impianti od opere che possono menomare la buona conservazione delle strade, sono subordinate ad apposito atto di concessione, soggetto a registrazione, le cui spese stanno a carico del concessionario.

Art. 6 - Caratteri delle occupazioni

Le autorizzazioni e le concessioni di cui ai precedenti articoli hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita licenza.

In tutti i casi esse si intendono accordate: a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi; b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione; c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di autorizzazione o di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca per inosservanza delle disposizioni regolamentari o per mancato rispetto delle condizioni previste dall'autorizzazione o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Art. 7 - Prescrizioni per le occupazioni

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punti, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non abbiano ottenuto esplicita autorizzazione dall'autorità comunale, rimanendo fermo il diritto del Comune di ottenere la rimessa in pristino.

A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo, il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio e pericolo al transito dei passanti.

I concessionari debbono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

E' in facoltà dell'Amministrazione comunale di stabilire la destinazione delle aree suddividendo le aree disponibili per categorie di occupati e per classi di merci, avendo cura di raggruppare i vari settori merceologici e di permettere l'esposizione nei luoghi più adatti secondo le esigenze igieniche.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture e delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale predetta.

Art. 8 - Graduazione della tassa - Classificazione degli spazi ed aree pubbliche

La tassa è graduata a seconda dell'importanza della località ove avviene l'occupazione.
A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 1, sono classificate come segue:

PRIMA CATEGORIA:

- Via Garibaldi;
- Via G.Matteotti;
- Via G.Bruno, per il tratto da via Garibaldi a via Municipio;
- Via Lenin, dalla strada ferrata fino all'incrocio con via Amenano;
- Via Milano;
- Via delle Rose, da via delle Viole a via Poggio del Lupo;
- Via Lombardia;
- Via per S.G.Galermo, per il tratto dalla S.P.12 sino a via Leopardi;
- Piazze limitrofe alle vie sopra individuate, comprese quelle di futura costruzione;
- Le aree occupate da immobili esercenti attività commerciale, artigianale, industriale e/o attività correlate, che ricadono nel territorio comunale, nella parte a sud del centro urbano di Misterbianco e della Frazione di Montepalma, come tratteggiato nell'allegata pianta planimetrica.

Tale area viene delimitata, nella parte nord, dalla linea ideale che va dalla S.S.121 e prosegue per la Strada a Scorrimento Catania-Paternò, per via Casa della Seta, via Plebiscito, via S. Giuseppe, via N.Ferrara, via Galilei, via Della Regione, via Garibaldi, Tangenziale Ovest, linea ferrata della Ferrovia Circumetnea, prosegue per la linea perimetrale esterna dell'agglomerato urbano di Montepalma sino a via Torino, quindi via Bologna. Nella parte sud, est ed ovest, tale area viene delimitata dai limiti territoriali comunali.

Vengono escluse dall'appartenenza alla Prima Categoria tutti quegli immobili che, pur ricadendo all'interno dell'area sopra delimitata, abbiano destinazione urbanistica e catastale di civile abitazione e vengano utilizzati effettivamente per tale uso.

Per detti immobili utilizzati come civile abitazione e gli annessi garage, viene applicata la tariffa della Seconda Categoria.

SECONDA CATEGORIA:

- Le restanti aree del territorio comunale non comprese nella Prima Categoria.

Art.8 bis – Tariffa relativa alla Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche

1) OCCUPAZIONI PERMANENTI

Tipologia	Rif.artt. D.Lgs.507/93	Tariffe per categorie di aree (per ogni mq. e per anno, salvo diversa indicazione)	
		I Categoria	II Categoria
a) Occupazioni di suolo pubblico – Tariffa ordinaria	44 c.1 lett. a)	70.200	64.800
b) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (tariffa ordinaria ridotta a 1/3)	44 c.1 lett. c)	23.400	21.600
c) Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico (tariffa ordinaria ridotta al 30%)	44 c.2	30.420	23.760
d) Passi carrabili (tariffa ordinaria ridotta al 50%)	44 c.3	35.100	32.400
e) Accessi carrabili o pedonali (a raso) per i quali, a seguito di rilascio di apposito cartello, sia vietata la sosta indiscriminata sull’area antistante gli accessi medesimi (tariffa ordinaria ridotta del 70%)	44 c.8	19.000	17.500
f) Passi carrabili costruiti direttamente dai Comuni che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell’immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto (tariffa ordinaria ridotta del 70%)	44 c.9	19.000	17.500
g) Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti (tariffa ordinaria ridotta del 30%)	44 c.10	49.140	45.360
h) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale realizzate con cavi, condutture o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi; la tassa è determinata forfettariamente in base al numero complessivo di utenze presenti nel territorio comunale	47 c.1, come sostituito dall’art.18 c.1 L.n.488/99	L.1.250 per utente, con un minimo di L.1.000.000	
i) Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi (tariffa dovuta in misura fissa, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime)	47 c.2 bis	65.000	60.000
l) Occupazioni con seggiovie e funivie, fino a un massimo di 5 Km. lineari; per ogni chilometro o frazione superiore a 5 Km. lineari è dovuta una maggiorazione di L.20.000	47 c.3	130.000	120.000
m) Distributori di carburanti (occupazioni di suolo e di sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell’acqua e dell’aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l’occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a mq.4)	48 c.1	84.000	54.000
n) Occupazione di suolo e soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi	48 c.7	30.000	20.000

2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Tipologia	Rif.artt. D.Lgs.507/93	Tariffe per categorie di aree (per ogni mq. e per anno, salvo diversa indicazione)	
		I Categoria	II Categoria
a) Occupazioni di suolo pubblico – Tariffa ordinaria	45 c.1	5.200	4.800
b) Occupazioni di durata non inferiori a 15 giorni (tariffa ordinaria ridotta del 50%)	45 c.2	2.600	2.400
c) Occupazioni con tende e simili (tariffa ordinaria ridotta al 30%)	45 c.3	1.560	1.440
d) Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (tariffa ordinaria aumentata del 50%)	45 c.4	7.800	7.200
e) Le tariffe di cui ai punti precedenti: - sono ridotte del 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto; - sono ridotte dell'80% per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante; - sono ridotte del 50% per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art.46 del D.Lgs.n.507/93 (occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo)	45 c.5	2.600 1.040 2.600	2.400 960 2.400
f) Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune	45 c.6	5.200	4.800
g) Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (tariffa ordinaria ridotta del 50%)	45 c.6 bis	2.600	2.400
h) Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (tariffa ordinaria ridotta dell'80%)	45 c.7	1.040	960
i) Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, per le quali è disposta la riscossione mediante convenzione (tariffa ordinaria ridotta al 50%)	45 c.8	2.600	2.400
l) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art.46 del D.Lgs.n.507/93; la tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, come segue: 1) Occupazioni di durata non superiore a giorni 30: - fino a 1 Km. lineare - superiore a 1 Km. lineare 2) Occupazioni di durata da giorni 31 a 90: - fino a 1 Km. lineare - superiore a 1 Km. lineare 3) Occupazioni di durata da giorni 91 a 180: - fino a 1 Km. lineare - superiore a 1 Km. lineare 4) Occupazioni di durata superiore a giorni 180: - fino a 1 Km. lineare - superiore a 1 Km. lineare	47 c.5	 26.000 39.000 33.800 43.940 39.000 58.500 52.000 104.000	 24.000 36.000 31.000 40.560 36.000 54.000 48.000 96.000

Art. 9 - Divieto temporaneo di occupazione

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

CAPO II OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Art. 10 - Autorizzazioni di occupazione

Le autorizzazioni temporanee possono essere giornaliere o di durata superiore.

Le autorizzazioni giornaliere possono anche essere concesse dall'ufficio di Polizia Municipale contestualmente alla richiesta contro pagamento della tassa stabilita dalla tariffa.

Negli altri casi viene rilasciata apposita autorizzazione che dà diritto al concessionario di occupare l'area assegnata per tutta la durata della concessione.

L'autorizzazione s'intende automaticamente scaduta al termine del periodo per cui fu concessa, salvo la facoltà dell'Amministrazione di rinnovarla a richiesta dell'interessato.

Tale forma di autorizzazione è applicabile anche ai posteggianti affluenti periodicamente nei giorni festivi, di mercato, di fiere, nonché ai pubblici esercenti per l'occupazione giornaliera di una superficie previamente determinata antistante ai rispettivi locali.

Nel caso di prenotazione di un posto per pubblico spettacolo, il richiedente deve cautelare l'istanza con un deposito in contanti pari alla metà della tassa dovuta, versando il saldo dovuto prima dell'occupazione effettiva.

Detto deposito viene incamerato ove il richiedente, per qualunque motivo, non intenda utilizzare la concessione.

Art. 11 - Limitazione di esenzioni

Le soste effettuate per le operazioni di carico e scarico sono considerate occupazioni di suolo quando si protraggono oltre il tempo strettamente necessario alle operazioni stesse.

L'obbligo di corrispondere la tassa e l'effettivo pagamento di essa non esimono dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione e di rispettare la segnaletica sulle strade e nei luoghi di pubblico transito.

Art. 12 - Precedenze nelle assegnazioni delle aree

Non costituisce titolo di preferenza l'aver occupato più volte di seguito il posto domandato.

Chi occupa un determinato posto può prenotarlo per un periodo successivo.

Quando per un posto libero vengono contemporaneamente presentate più richieste si dà la preferenza:

a parità di data: agli invalidi di guerra, agli orfani di guerra, agli ex combattenti;

a parità di condizioni: ai residenti nel Comune.

Art. 13 - Titolarità dell'autorizzazione

Le autorizzazioni per occupazioni giornaliere sono personali, quindi non possono essere cedute a terzi; quelle per occupazioni di durata superiore ad un mese sono trasmissibili ai familiari.

In caso di accertata cessione non ammessa, l'autorizzazione viene considerata immediatamente decaduta.

Art. 14 - Cambiamento di località

Non è consentito occupare posto diverso da quello indicato nel permesso, se non dietro consenso dell'Amministrazione.

In caso di cambiamento di località il posteggiatore dovrà provvedere, ove occorra, al conguaglio della tassa.

Art. 15 - Misurazione area occupata - criteri

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli agenti incaricati dall'Amministrazione o dall'appaltatore del servizio, sui punti più sporgenti di quanto costituisce l'occupazione.

Gli ombrelloni pagano per l'ampiezza del quadrato che li circonda.

Quando la sporgenza delle tende poste sopra i banchi di vendita non supera i limiti esterni dei banchi stessi con la tolleranza massima di centimetri cinquanta per ciascun lato nessun supplemento di tassa è dovuto.

I vasi di piante e le balaustre delimitanti l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Art. 16 - Valutazione convenzione dell'area occupata

Per facilitare le operazioni di misurazione dell'area occupata, alle merci, ai materiali del posteggiante viene attribuita la seguente superficie convenzionale:

- a) ogni botte, sacco, barile, cesta e simili: un mq.
- b) un carretto a mano: 2 mq.
- c) un normale tavolino per bar - caffè con quattro sedie: 4 mq.
- d) un vaso di piante ornamentali: 1 mq.

E' sempre in facoltà sia dell'Amministrazione comunale sia del concessionario di richiedere la formale misurazione dell'area occupata, qualora la valutazione effettuata con i criteri soprariportati dia risultati che non si ritengano accettabili.

Art. 17 - Tariffe per le occupazioni temporanee del suolo - sottosuolo - soprasuolo

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata in base alla misurazione effettiva ovvero convenzionale, se concordemente accettata.

La misura della tassa è quella prevista dagli allegati 1 e 2 della tariffa.

Per l'occupazione di spazio od aree pubbliche in occasione di fiere, mercati, festeggiamenti, è prevista una tariffa distinta.

Apposita tariffa viene prevista pure per i venditori ambulanti, venditori agricoli e per installazioni di spettacoli di attrazione e divertimenti.

Art. 18 - Occupazioni in angolo

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Sono considerate in angolo le occupazioni sino ai 4 metri di distanza dal crocevia o dallo sbocco.

Ove l'angolo sia smussato, la distanza va misurata dal punto ipotetico d'incontro dei due fili di strada.

Art. 19 - Riscossione tassa giornaliera

La tassa per le occupazioni temporanee giornaliera viene riscossa, anticipatamente, da appositi incaricati che rilasciano quietanza staccandola da un bollettario a madre e figlia.

La bolletta, dalla quale deve risultare la somma pagata, la data, la validità ed il nome a cognome del concessionario, costituisce l'unica prova del pagamento della tassa.

Art. 20 - Riscossione tassa per occupazioni di più giorni

Il pagamento della tassa per occupazioni superiori alla durata di un giorno viene effettuato sempre anticipatamente all'atto del rilascio dell'autorizzazione per il tempo richiesto.

Quando l'occupazione si protrae per più di 2 mesi il pagamento della tassa può essere effettuato da parte dell'occupante mediante versamenti rateali anticipati per importi non inferiori a due mensilità della tassa dovuta.

Il mancato pagamento della tassa stabilita od anche di una sola rata produce la perdita della concessione, salva la contravvenzione per effetto dell'occupazione del suolo considerata abusiva.

Art. 21 - Revoca delle concessioni

Salvo le cause di revoca espresse nel capo primo, il Comune ha la facoltà di revocare le accordate concessioni, quando le occupazioni arrechino disturbo alla circolazione dei veicoli o danni a terzi o per motivi di ordine pubblico.

In particolare la revoca viene disposta per i seguenti motivi:

- a) quando il concessionario od i suoi dipendenti tengano contegno offensivo alla decenza o arrechino disturbo alla pubblica quiete;
- b) quando il concessionario ceda ad altri l'uso dello spazio a lui assegnato senza l'autorizzazione dell'amministrazione comunale;
- c) quando il concessionario danneggi l'area avuta in assegnazione;
- d) per mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli comunali di polizia, igiene ed edilizia.

Art. 22 - Effetti della revoca sulla Tassa

La revoca della concessione, intervenuta entro un'ora dall'inizio dell'occupazione, dà diritto al posteggiante ad ottenere la restituzione della tassa pagata nel caso che essa abbia per oggetto occupazione giornaliera.

In caso diverso e qualora la riscossione avvenga in abbonamento, verrà restituita la tassa corrispondente al periodo di concessione non fruito. E' in ogni caso, esclusa qualsiasi altra indennità.

CAPO III

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Art. 23 - Rilascio concessione

Spetta alla Giunta municipale di concedere le occupazioni permanenti su domanda degli interessati.

Art. 24 - Tassa e condizioni per l'occupazione

La tassa per le occupazioni permanenti viene determinata a norma di tariffa all'atto della concessione.

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle prescrizioni stabilite per le occupazioni temporanee, in quanto compatibili con le prescrizioni permanenti.

Art. 25 - Scadenza concessioni

Le concessioni per occupazioni permanenti scadono al 31 dicembre di ogni anno, qualunque sia la data del loro inizio, ma s'intendono automaticamente rinnovate, qualora non intervenga disdetta almeno due mesi prima della scadenza.

Art. 26 - Riscossione tassa

La tassa per le occupazioni permanenti è riscossa a mezzo ruolo alla scadenza delle rate stabilite per gli altri tributi comunali.

Art. 27 - Revoca

Le concessioni sono sempre revocabili, salvo quelle riguardanti le occupazioni con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile.

Le concessioni del sottosuolo non possono però essere revocate se non per necessità di pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo in proporzione del periodo di concessione non fruito, esclusa qualsiasi altra indennità.

Art. 28 - Passi carrabili

Sono passi carrabili i manufatti in genere costituiti su area pubblica da listoni di pietre, marmo, od altro materiale, o da terrapieni su fossati, o da appositi intervalli lasciati nei pubblici marciapiedi o nella strada allo scopo di facilitare l'accesso con veicoli agli edifici od ai fondi.

Per i passi carrabili è prevista una particolare tariffa.

I contribuenti possono liberarsi, in qualsiasi tempo, dall'onere della tassa mediante il versamento di una somma uguale a 20 annualità del tributo.

Art. 29 - Tariffa della tassa di occupazione del sottosuolo

La tassa di occupazione del sottosuolo stradale è annua; è applicata in base alla tariffa a metro lineare.

Art. 30 - Particolari occupazioni del sottosuolo stradale

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale realizzate con cavi, condutture o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, sono tassate forfettariamente in base al numero complessivo di utenze presenti nel territorio comunale, secondo quanto previsto dall'art.18 della L.n.488/1999.

L'applicazione della tassa non esonera dall'obbligo di rimborsare al Comune le spese sostenute per rimettere in pristino la strada. Quando gli utenti eseguano lavori di riparazioni, derivazioni od altro, cagionando danni alle opere stradali, sono sempre tenuti a rimettere in pristino le opere stesse a loro carico, o a rimborsare il Comune.

Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Art. 31 - Contributi per costruzione gallerie sotterranee

Qualora il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e simili ha diritto di imporre agli interessati, oltre alla tassa annua prevista per l'occupazione del sottosuolo un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie. La deliberazione del Consiglio comunale, che determina la misura del contributo che sarà ragguagliato ad una maggiorazione percentuale della tassa dovuta è soggetta all'approvazione agli organi di controllo.

Art. 32 - Distributori di carburanti

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante, è dovuta, esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo di pertinenza del Comune, effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei,

nonchè per l'occupazione del suolo per un chiosco che insista su di una superficie non superiore a 4 metri quadrati, una tassa unica annuale nei limiti di cui all'allegato 12.

La tassa è calcolata per i distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo, di capacità non superiore a 3000 litri.

Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa viene aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri.

E' ammessa la tolleranza del 5 per cento nella misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due serbatoi sotterranei la tassa, nella misura stabilita del presente articolo, viene applicata con riferimento alla capacità di un solo serbatoio, che sarà quello minore nel caso che essi siano di differenti capacità.

Tale tassa aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri dell'altro serbatoio.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti od apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tette, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al presente regolamento, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

I carrelli mobili di distribuzione carburanti non collegati con serbatoi interrati è prevista una tariffa ridotta nella misura stabilita nell'allegato.

Art. 33 - Apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e altri generi

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e altri generi e la conseguente occupazione del suolo o soprasuolo di pertinenza del Comune è dovuta una tassa annuale nei limiti di cui all'allegato 14.

Art. 34 - Occupazione con condutture aeree

La tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche con condutture aeree è commisurata alla lunghezza della linea, prendendo come unità di riferimento il chilometro; è dovuta in misura diversa a seconda che l'occupazione avviene con linee con o senza sostegni nel suolo come meglio specificato nell'unita tabella (allegato 15).

Quando una linea elettrica attraversa più volte lo spazio pubblico, i vari attraversamenti vengono considerati singolarmente ai fini dell'applicazione della tassa di occupazione del suolo pubblico e non cumulati fra di loro e ogni attraversamento inferiore ad un chilometro viene considerato per chilometro intero.

Art. 35 Disciplina della riscossione

Per la tassa di occupazione permanente si osservano le norme sull'accertamento, riscossione a contenzioso stabilite per tributi locali dal capo XIX - articolo 273 a seguenti - del T.U.F.L. 14.9.1931, n. 1175.

CAPO IV ESENZIONI

Art. 36 Esenzioni

Sono esenti dalla tassa:

- a) i pali, i fili ed i cavi telegrafici e telefonici o per trasporto di energie appartenenti a linee di amministrazione dello Stato o in servizio dello Stato, nonché le cassette per l'impostazione delle corrispondenze, i quadri contenenti orari e avvisi di servizio collocati presso le cassette stesse al di fuori degli uffici, gli apparecchi automatici di proprietà dello Stato per la distribuzione dei tabacchi. In ogni caso gli enti e le società concessionarie di pubblici servizi telefonici e per trasporto di energia sono tenuti al pagamento del tributo;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari delle ferrovie, tramvie, funicolari ed ascensori pubblici, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- c) gli orologi funzionanti per comodo del pubblico, sebbene di privata pertinenza;
- d) le aste delle bandiere;
- e) le occupazioni da parte delle vetture destinate ai servizi pubblici di trasporto concessi o autorizzati durante le soste e nei posteggi ad esse assegnati;
- f) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- g) le occupazioni con impianti adibiti al servizio della distribuzione del gas e dell'acqua potabile nei casi in cui la proprietà degli impianti stessi sia stata trasferita al comune all'atto della concessione successivamente, o ne sia prevista nel disciplinare la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione o, nelle convenzioni stipulate anteriormente all'entrata in vigore del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, siano stati previsti a carico dei concessionari oneri in natura od in denaro a titolo di corrispettivo della concessione;
- h) i passi carrabili unici ed indispensabili per l'accesso alle case rurali ed ai fondi rustici;
- i) le occupazioni determinate dalle soste dei veicoli per il tempo normalmente necessario al carico ed allo scarico delle merci.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 - Appalto riscossione tassa occupazione temporanee

La riscossione della tassa per occupazioni temporanee, oltre che direttamente dal Comune per mezzo di suoi agenti o di appositi incaricati, potrà essere data in appalto a ditte private con decisioni motivate del Consiglio Comunale.

Art. 38 - Revisione delle tariffe

Le tariffe, nei limiti delle fattispecie previste dal presente Regolamento, possono essere revisionate ogni anno con deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi entro il termine d'approvazione del Bilancio dell'anno precente a quello per cui la nuova tariffa dovrà aver vigore. Qualora tale deliberazione non venga adottata, s'intendono prorogate le tariffe in vigore.

Art. 39 – Sanzioni ed interessi

Le sanzioni amministrative e gli interessi previsti per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di T.O.S.A.P. sono applicati entro i limiti dell'art.53 del D.Lgs.n.507/93, come modificato dai Decreti Legislativi n.471/97, n.472/97, n.473/97 e dalla L.n.146/98 e successive modifiche.

CAPO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 40 - Decadenza convenzioni

Per le occupazioni in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento si considereranno decadute le rispettive autorizzazioni e le concessioni di occupazione e si applicheranno le nuove tariffe per il restante periodo previsto nelle autorizzazioni e concessioni stesse.

Art.41 – Proroga dei termini di pagamento della Tassa

Qualora, in seguito alla proroga dei termini di approvazione del Bilancio, il Comune adotti, oltre il 31 dicembre, deliberazioni che incidono sulla commisurazione della Tassa, i termini ordinari di pagamento sono automaticamente differiti alla fine del secondo mese successivo alla data di pubblicazione dei suddetti provvedimenti.